

FONDAZIONE  
ISTITUTO INTERNAZIONALE  
DI STORIA ECONOMICA "F. DATINI"  
PRATO

Serie II – Atti delle "Settimane di Studi" e altri Convegni

40

LA FAMIGLIA  
NELL'ECONOMIA EUROPEA  
SECC. XIII-XVIII

THE ECONOMIC ROLE OF THE FAMILY  
IN THE EUROPEAN ECONOMY  
FROM THE 13<sup>TH</sup> TO THE 18<sup>TH</sup> CENTURIES

*a cura di* Simonetta Cavaciocchi



FONDAZIONE  
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA "F. DATINI"  
PRATO

Serie II – Atti delle "Settimane di Studi" e altri Convegni

40

LA FAMIGLIA  
NELL'ECONOMIA EUROPEA  
SECC. XIII-XVIII

THE ECONOMIC ROLE OF THE FAMILY  
IN THE EUROPEAN ECONOMY  
FROM THE 13<sup>TH</sup> TO THE 18<sup>TH</sup> CENTURIES

Atti della "Quarantesima Settimana di Studi"  
6-10 aprile 2008

a cura di Simonetta Cavaciocchi

Firenze University Press  
2009

*Pratiche economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale  
tardo medioevo/ inizi età moderna)*

Nel contesto di una riflessione d'ampissimo respiro dedicata alla famiglia come oggetto economico, quale la propone il convegno di quest'anno, il ragionamento sulla funzione economica della dote si colloca, consapevolmente, in un ambito segnato da pluralità tematiche ed epistemologiche: o se si preferisce su una linea immaginatissima di confine. La difficile scommessa è infatti quella di isolare, dal punto di vista concettuale, i comportamenti da osservare *iuxta principia oeconomica*: di astenersi dunque a generalizzazioni e a quantificazioni in un recinto di pratiche sociali segnato, come pochi, da condizionamenti culturali profondi e vivi, e da realtà cogenti e nello stesso tempo molto varie.

Il tentativo di individuare alcuni specifici comportamenti, in contesti spaziotemporali e sociali definiti (il tardo medioevo, l'Italia centrosettentrionale, i ceti medio-alti delle città), viene compiuto nella seconda parte di questa relazione. La prima parte ha un carattere prevalente di bilancio storiografico, in un campo di ricerca che, anche per le sollecitazioni della storiografia "di genere", è stato recentemente attentamente perlustrato<sup>1</sup>.

*1. Premessa*

*1.1. Centri di storiografia novecentesca*

Nonostante lo scarto temporale, un volume relativamente recente dedicato a *Dot et douaires dans le haut Moyen Âge*<sup>2</sup>, che fa il punto su una vivace stagione di studi, ricca di intrecci tra storia e antropologia, può costituire un'utile base di partenza per la presente indagine. Nel volume c'è grande attenzione al variegato vocabolario che, nella documentazione europea e nelle lingue germaniche, la dote indiretta o dote maritale (*douaire* in francese) – *morgengabe*, *meffio*, *yrfse*, *wynebwerth*; *meta*, *tertia*, *tercia*, [queste ultime rispettivamente nella legislazione franca e longobarda], *dotalicium*, *dotalicium*, *institia*, ecc. – e alla variegata realtà ad esso sottesa; e nel corso la ricerca conferma lo schema consolidato della crisi altomedievale del

<sup>1</sup> Paola Lanaro ha redatto i paragrafi 1b, 2b e 3, Gian Maria Varanini i paragrafi 1a, 2a.

<sup>2</sup> Editto a Roma nel 2002, a c. di F. BOUGARD, L. FELLER, R. LE JAN, è l'esito di un convegno del 2000 promosso dall'École française de Rome, tappa di un più ampio progetto sui *Transferts matrimoniaux en Europe occidentale au haut moyen âge*.



sistema di tradizione romana fondato in primo luogo sulla dote diretta<sup>3</sup>. Vi confermata anche la ripresa sostanziale a partire dal XI e XII secolo dell'egemonia della dote diretta, come dimostra la differenziata attenzione alle due tipologie *Decretum* di Graziano; non per caso nel volume *Dots et douaires* alcune indagini assumono il XII secolo come *terminus ad quem*, e quindi già segnalano la varietà di equilibri che localmente si raggiungono.

La storiografia italiana non è mai stata assente da questo panorama di studi: ripercorrere brevemente le fortune e sfortune del tema può essere utile per comprendere alcuni orientamenti (o alcune carenze) odierne. Già agli inizi del Novecento non era mancato l'interesse per il tema dei rapporti patrimoniali tra coniugi; la varia terminologia sopra menzionata è ricordata ad esempio nel manuale di Pertile. Ma più in generale, nella felice stagione del vivo dialogo tra storia giuridica e storia politico-sociale che caratterizzava la medievistica italiana di quegli anni, diversi studiosi avevano affrontato il tema: basti qui ricordare i nomi Brandileone<sup>4</sup>, Ercole<sup>5</sup>, Roberti<sup>6</sup>, e soprattutto il noto volume di Tamassia sulla famiglia italiana nel Rinascimento, risalente al primo decennio del Novecento, che è l'artefice di una visione d'insieme che abbracciava, appunto, tanto gli aspetti normativi quanto quelli socio-economici. Certo, va notato che le ricerche ora citate avevano sovente un taglio generalizzante: erano orientate a ricercare per larghe spazi cronologiche uniformità di comportamenti e di evoluzioni di questo o quell'istituto giuridico; e magari, come nel caso delle ricerche del Brandileone dedicate alla *dote propter nuptias* (della quale egli voleva negare programmaticamente l'idea dell'appartenenza alla tradizione germanica) aggiungevano un pregiudizio 'romanista' che discendeva dalla classica tematica del rapporto tra latinità e germanesimo, radicata nella storiografia italiana tra i due secoli. La sensibilità per la dimensione economica non era in ogni caso assente (ne dà prova per esempio il già citato volume del Tamassia); e si deve aggiungere che anche in prosieguo di tempo (quando il divorzio storiografico cui qui sotto si allude si era ormai verificato) venne meno l'attenzione degli storici del diritto alla fonte statutaria<sup>8</sup>.

<sup>3</sup> M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961.

<sup>4</sup> F. BRANDILEONE, *Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali tra coniugi* in "Archivio giuridico", 67, 1901, pp. 201-281 (poi in IDEM, *Scritti di storia del diritto privato italiano*, Bologna 1931).

<sup>5</sup> F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore*, Roma 1908; IDEM, *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore*, in "Rivista italiana di scienze giuridiche", 45, 1908; 46, 1909.

<sup>6</sup> M. ROBERTI, *Le origini romano cristiane della comunione dei beni fra coniugi*, Torino 1919; IDEM, *Svilgimento storico della famiglia italiana*, Milano 1932. Cfr. anche E. BESTA, *La famiglia nella storia del territorio padovano* 1933.

<sup>7</sup> N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Roma 1971<sup>2</sup> (ediz. Palermo 1910). Risale alla stessa temperie culturale un lavoro come quello di V. LUGLI, *I trattatisti della famiglia nel Quattrocento*, Bologna-Modena 1909.

<sup>8</sup> F. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo*, Milano 1940.

Successivamente, con la crisi della “scuola economico-giuridica” (le etichette storiografiche in questo caso hanno un senso) e con la sopravvenuta egemonia, nella storiografia italiana sul medioevo e sull’età moderna, delle tematiche di carattere politico (a partire dagli anni Venti)<sup>9</sup>, nei decenni centrali del Novecento le due prospettive si sono divaricate; e le tematiche di storia della famiglia nel tardo medioevo hanno perso mordente nell’insieme della riflessione storiografica italiana. Beninteso, gli storici del diritto hanno continuato a riflettere su questi temi, anche nei decenni successivi; risale al 1961 la fondamentale, ben nota monografia del Bellomo. Ma nella semplificata e velocissima ricostruzione storiografica che stiamo disegnando, è lecito affermare che l’attenzione alla storia della famiglia nel pieno e nel tardo medioevo si è rinnovata, in Italia, a partire dalla fine degli anni Sessanta e dagli anni Settanta, come prodotto di importazione francese e anglosassone. La prospettiva storico-giuridica è ad esempio ancora solo parzialmente presente nelle sezioni relative all’Italia di indagini come *Famille et parenté dans l’Occident médiéval*<sup>10</sup>.

A partire da quegli anni, tuttavia, la tematica della storia della famiglia nel suo insieme ha ricevuto un potente impulso, sulla base di diversi e finalmente convergenti stimoli; e al suo interno i problemi (del resto cruciali) concernenti la dote hanno trovato spazio significativo. Storiografia di genere, ricerca canonistica, storia politico-istituzionale e sociale hanno trovato terreni privilegiati di confronto nelle società rinascimentali di Firenze e di Venezia (alle quali è da aggiungere Genova, grazie alle ricerche di D.O. Hughes), e nelle loro fonti di straordinaria ricchezza ed eloquenza anche per lo studio del ‘privato’. A tutt’oggi le due città restano (e anche la seconda parte di questa relazione ne costituisce una prova) al centro della riflessione e del dibattito sul tema specifico della storia della famiglia e delle relazioni anche patrimoniali tra i coniugi nell’Italia del primo rinascimento. E non a caso sono state le studiose e gli studiosi della famiglia e del matrimonio a Firenze, Genova, Venezia – dalla citata Hughes a C. Klapisch - Zuber a J. Kirshner<sup>11</sup> – gli interlocutori degli studiosi di antropologia culturale, che si sono applicati (come Goody) alla redazione di impegnative sintesi sulla famiglia in Europa<sup>12</sup>.

A questa fase importantissima del dibattito storiografico ha fatto seguito un’ulteriore evoluzione, in atto da una quindicina d’anni all’incirca, e che è ancora in corso, nel comparto più specificamente tardomedievale di questo settore di studi: anche questa, un’evoluzione a mio avviso significativa e feconda. Si sta verificando un processo analogo a quello che ha caratterizzato le ricerche di storia politico-istituzionale sull’Italia del Rinascimento: l’attenzione dapprima esclusivamente concentrata su Firenze, Venezia, Milano, si è progressivamente allargata alla ‘perife-

<sup>9</sup> Basti qui rinviare a *Federico Chabod e la «nuova storiografia» italiana 1919-1950*, a c. di B. VIGEZZI, Milano 1983.

<sup>10</sup> *Famille et parenté dans l’Occident médiéval*. Actes du colloque de Paris 6-8 juin 1974, a c. di G. DUBY, J. LE GOFF, Rome 1977.

<sup>11</sup> Cfr. ad es. J. KIRSHNER, *Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue in Late Medieval Florence*, in “*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*”, Kanonistische Abteilung, 108, 1991, pp. 111-155.

<sup>12</sup> Appare superfluo in questa sede l’accumulo di una bibliografia ricchissima, e abbastanza conosciuta. Aggiornata informazione si può trarre dal saggio citato alla nota 13 (pp. 1-7, note 1-12).

ria' degli stati italiani. Allo stesso modo, pur restando importanti, in tema di storia della famiglia e di rapporti patrimoniali tra i coniugi, le ricerche sulle élites delle città dominanti, l'attenzione si è rivolta (anche valorizzando ricerche dei decenni precedenti) anche ad altri *case-studies*: Genova, Bologna, Siena, le città lombarde e loro insieme<sup>13</sup>. E ciò che è soprattutto importante, per certi aspetti decisivo, è la presa di coscienza – che in maniera assai più incisiva di quanto non fosse accaduto in precedenza ha riguardato anche la ricerca su Firenze e su Venezia – del fatto che i quadri normativi all'interno dei quali si svolge la dialettica tra le famiglie, riguardo ai rapporti economici e sociali sottesi al matrimonio, sono molto più complessi e articolati, molto più condizionati dagli elementi pregressi pertinenti alle specifiche tradizioni locali, di quanto non si ritenesse. Questa presa di coscienza si è giovata indubbiamente del vigoroso *revival* degli studi sugli statuti cittadini, che è in atto (con nuove edizioni, certo, ma più in generale grazie a una rinnovata considerazione di una fonte a lungo negletta) nella storiografia italiana da un quarto di secolo all'incirca. Intendo dire che venti o trent'anni fa non sarebbe accaduto che l'accuratissima analisi della produzione statutaria in materia di doti e di successioni fosse considerata un ineliminabile passaggio preliminare per lo studio della famiglia a Siena<sup>14</sup>, a Bologna<sup>15</sup> e nella stessa Genova<sup>16</sup>; così come è abbastanza recente un'analisi di questa normativa svolta per 'aree statutarie' (come mostrò precocemente l'esempio del Piemonte)<sup>17</sup>. Per giunta, queste indagini sugli statuti successori partono dal XII o dal XIII secolo: il che vuol dire che si è preso coscienza della 'lunga vigenza' dello statuto; della vischiosità e della lentezza con le quali possono modificarsi *mores et consuetudines*; e in ogni caso dell'importanza della 'svolta' costituita dallo strutturarsi della società urbana in Italia a valle della rivoluzione comunale. Né stupisce che ricerche di questo genere siano accompagnate, laddove è possibile, dall'analisi accurata dell'altra faccia della medaglia: vale a dire i *consilia* e i trattati dei giuristi che quelle norme applicano, o contestano, o riconducono allo *ius commune*.

Di questo quadro complesso si cerca di dar conto velocemente nelle pagine che seguono, a mo' di introduzione dell'analisi di Paola Lanaro; nella consapevolezza che tra pochi anni queste pagine saranno superate e inutili, giacché vi sono oggi le condizioni perché nella prospettiva giuridica e *lato sensu* sociale che ha sino ad oggi contraddistinto prevalentemente gli studi sulla dote e sulla famiglia si reinserisca anche una prospettiva più propriamente storico-economica.

<sup>13</sup> Le referenze bibliografiche essenziali saranno date nelle note successive.

<sup>14</sup> G. LUMIA OSTINELLI, «*Ut cippus domus magis conservetur*». La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII), in "Archivio storico italiano", 161, 2003, pp. 3-51.

<sup>15</sup> S. GIULIODORI, De rebus uxoris. Dote e successione negli Statuti bolognesi (1250-1414), in "Archivio storico italiano", 163, 2005, pp. 651-685.

<sup>16</sup> R. BRACCIA, «*Uxor gaudet de morte mariti*»: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova", 30, 2000-2001, pp. 76-128, anche in versione digitale nel sito [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it).

<sup>17</sup> G.S. PENE VIDARI, Dote, famiglia e patrimonio fra dottrina e pratica in Piemonte, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi*, Atti del convegno internazionale, Roma 1986, p. 110.

## b) un avvertimento metodologico: i rischi della quantificazione

Prima dell'inizio del percorso sopra disegnato, è necessario tuttavia svolgere una riflessione di metodo. Essa è connessa alle caratteristiche delle fonti che è possibile utilizzare per approfondire nelle fonti tardomedievali e protomoderne le ricerche sulle funzioni economiche della dote: caratteristiche che suggeriscono una particolare prudenza in ordine alla possibilità di 'misurare' e quantificare.

In questo senso è esemplare il riferimento alla crescita vertiginosa tra basso medioevo e prima età moderna dell'importo monetario delle doti, in Italia come in Europa. Il fenomeno è conseguente a diversi fattori, come le dinamiche inflattive e le congiunture demografiche; ha inoltre alla sua base anche logiche di carattere socio-politico insite nel processo di formazione di gruppi dirigenti alla ricerca di una identità, logiche così connesse alle varie realtà urbane della penisola, che rendono assai difficile discernere andamenti generali, sia in termini temporali sia in termini quantitativi.

È naturalmente una crescita reale, stigmatizzata dai 'moralisti' dell'epoca come - per restare ai casi di Firenze e Venezia - l'Alberti, il Barbaro, Giovanni Dominici, lo stesso Giovanni di Pagolo Morelli («della dote non volere per ingordigia del danaio affogarti, però che di dote non si fece bene niuno; e se l'hai a rendere ti disfanno»)¹⁸. Le stesse fonti private sono larghe di notizie sull'importo delle doti¹⁹. Tuttavia è possibile riscontrare come sovente le dichiarazioni degli importi dotali non corrispondessero al reale valore delle stesse. Fonti private, come le ricordanze toscane o i libri di memorie veneti quattro-cinquecenteschi, conservano varie allusioni alla circostanza che ciò che veniva dichiarato era non veritiero, nelle due opposte direzioni. La consistenza dichiarata poteva essere minore del reale, come risposta alle norme suntuarie che mettevano dei limiti agli importi delle doti (e questo nonostante gli interventi dei poteri pubblici per evitare inganni e false dichiarazioni, come a Venezia nel XVI secolo²⁰); oppure poteva essere maggiore del reale laddove si voleva rispettare uno *status* familiare codificato nei bilanci delle doti entrate ed uscite. Il minor valore reale poteva essere nascosto dalle perizie dei beni mobili dichiarati, che venivano di norma svolte da amici o conoscenti i quali sovrastimavano i beni in oggetto. In alcuni casi le memorie testimoniano anche il fatto che la consegna al genero dei beni dotali pattuiti - operazione di norma dilatata nell'arco di qualche anno - talvolta poi non avvenisse, specialmente se si trattava di liquidi. Il giurista veneto Bartolomeo Cipolla ricorda che ciò accadeva di frequente nei matrimoni tra donne di famiglia aristocratica e mariti ricchi ma non

¹⁸ Traggio questa citazione da L. FABBRI, *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400. Studio sulla famiglia Strozzi*, Firenze 1991, pp. 65-66.

¹⁹ Si veda a titolo di esempio una lettera di Lorenzo de' Medici a Filippo Strozzi, citata *ibid.*, pp. 66-67.

²⁰ ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA (ASV), *Senato Terra* reg. 28, f. 151 r (1535, 29 aprile): «..per evitar ogni fraude che si potesse far in la dote con minor prezzo...i più propinqui all donna eccetto il padre, o altri che l'ha maritata, possano appresentar sopra i beni stabili case possession e mobili dati indote entro due mesi dopo dato il contratto con il 15% però più del presso.... et in altri due mesi seguenti possino li vicini confinanti appresentar sopra le case o possession o altro stabile dato in dote con 25% in più del prezzo ..».

nobili: la contropartita era evidentemente l'acquisizione di *status*<sup>21</sup>. È significativo a riguardo del resto, che ancora nel Seicento *Il dottor volgare* del giurista Giambattista De Luca dedichi un intero capitolo alle pratiche concernenti le doti simulate<sup>22</sup>.

Dal punto di vista della loro dimensione, dunque, le dichiarazioni di dote devono essere considerate con una certa attenzione critica; e anche laddove si analizzerà il processo inflattivo degli importi dotali più che al momento quantitativo porremo attenzione all'indagine qualitativa.

## 2. La definizione del quadro normativo

### a) L'età comunale. L'onda lunga dello statuto

Ci si può riferire alla ben nota sintesi sul matrimonio nell'Italia medievale della Hughes<sup>23</sup> per una formulazione conclusivamente persuasiva, della relazione tra la struttura della famiglia e le trasformazioni socio-culturali dell'Italia centrosettentrionale in età comunale. Il "particolarismo" dei poteri dei secoli X-XI aveva favorito un assetto patrilineare, che manteneva le mogli estranee all'organismo familiare del quale entravano a far parte. L'assegno dotale viene dunque a esaurirsi progressivamente; secondo la Hughes, ciò accadde anche per il desiderio delle famiglie di non immobilizzare quote rilevanti (che potevano raggiungere anche un quarto o un terzo del patrimonio) assegnandole a mogli o vedove. Niente più *Morgengabe* o forme similari dunque; l'uso di espressioni come «odium quarte» citate dalla studiosa inglese è espressivo più di ogni altra valutazione. Che poi questo orientamento si possa ricollegare con gli «inizi del processo di sviluppo dell'economia europea», come afferma la Hughes, è sicuramente plausibile in termini generalissimi, ma altrettanto difficile da dimostrare - e soprattutto da misurare. Nel momento nel quale i lignaggi 'forti' esercitano una maggiore egemonia sociale, nelle regioni urbanizzate del centro nord italiano la dote diventa nuovamente, in modo quasi esclusivo, un assegno matrimoniale fornito dalla famiglia della sposa: un assegno che resta sua proprietà, anche se è amministrato dal marito per la durata del matrimonio.

Sullo scontato, ma fondamentale aspetto del nesso tra affermazione del sistema dotale e patrilineaggio non occorre spendere molte parole. Diverse ricerche recenti hanno avuto il merito di articolare, smussare, specificare, ma alla fin fine sono arrivate alla conclusione attesa. «Nei tre secoli tra il primo e l'ultimo statuto senese» ha osservato la Lumia-Ostinelli, cioè tra il Due e il Cinquecento «il privilegium agnationis è la regola fondamentale che domina la trasmissione patrimoniale: le norme statutarie e consuetudinarie, così come la pratica testamentaria, sono concordi nell'adozione di tale principio», e anzi si constata «un rafforzamento nel

<sup>21</sup> J. GRUBB, *La Famiglia la Roba e la Religione nel Rinascimento. Il caso veneto*, Vicenza 1996<sup>2</sup>, p. 46.

<sup>22</sup> G. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Roma 1673, libro VI, cap. XIV: "l'uso delle doti simulate ... è molto frequente, non sopra tutta la dote ma in quel che parte per mantenere decoro e per vanità".

<sup>23</sup> D.O. HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in *Storia del matrimonio*, a c. di M. DE GIORGIO, C. KLAPISCH-ZUBER, Roma Bari 1996. Della stessa autrice cfr. anche l'articolo di larga impostazione *From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe*, in "Journal of Family History", 3, 1978, pp. 262-296.

tempo della predilezione patrilineare»<sup>24</sup>. Anche per Bologna si parla di «un dominio sempre più incontrastato del privilegio accordato alla linea agnatica», con una progressiva escalation a partire soprattutto dallo statuto del 1288, coronata nel Trecento dalla «esclusione delle figlie anche dall'eredità materna» come già a Siena (1262) e Firenze (1325)<sup>25</sup>.

Solo relativamente più variato e articolato è il panorama della normativa a proposito del cosiddetto lucro dotale, vale a dire della sorte dei beni dotali in caso di premorienza del coniuge. Le scelte che compiono gli statuari delle diverse città sono considerevolmente difformi. Ci riferiamo in particolare al caso lombardo, studiato accuratamente e su un arco cronologico (dal Trecento alla fine del Cinquecento) che è di per sé significativo<sup>26</sup>. In Lombardia gli statuti prevedono che la dote venga attribuita integralmente al vedovo con figli, anche se la donna avesse figli dal primo matrimonio; e solo laddove gli statuti non normassero, secondo la più classica "gerarchia delle fonti del diritto", subentrava il diritto romano che assegnava la dote ai figli di primo letto della defunta. Questa *longissima consuetudo totius Lombardie* risaliva forse al pieno medioevo e a influssi del diritto longobardo, rimasti particolarmente evidenti a Bergamo ove il marito ha diritto di succedere alla moglie in tutti i beni quanto all'usufrutto, e i figli hanno diritto quanto alla proprietà<sup>27</sup>. In generale, comunque, sembrano prevalere le norme statutarie ed eventualmente specifici patti dotali tra le parti sullo *ius commune*<sup>28</sup>. Al centro della riflessione c'è infatti la costante tensione tra il *favor agnationis*, l'aspirazione delle famiglie dei mariti ad accaparrarsi tali beni, espressa dalla normativa statutaria, e le resistenze e le perplessità dei giuristi inclini a richiamare i principi del diritto comune o addirittura del diritto naturale. E il discorso non riguarda solo la Lombardia; la motivazione a favore di questa concezione "forte" del principio del lucro dotale – ripresa anche da Paolo di Castro negli statuti fiorentini – era che la vedova con figli, in forza di tale principio, avrebbe trovato più facilmente marito<sup>29</sup>, come hanno mostrato gli studi di Kirshner. In altre città, si assiste col passare del tempo a una crescente egemonia del marito o della sua famiglia sui beni dotali della morte premorta, con percentuali che salgono da un terzo alla metà (Siena 1310), alla totalità (Firenze, con l'aggiunta di un terzo dei beni parafernali), mentre a Bologna

<sup>24</sup> G. LUMIA-OSTINELLI, «*Ut cippus domus magis conservetur*», cit., p. 13.

<sup>25</sup> S. GIULIODORI, *De rebus uxoris*, cit., pp. 663-664.

<sup>26</sup> G.P. MASSETTO, *Il lucro dotale nella dottrina e nella legislazione statutaria lombarda dei secoli XIV-XVI, Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 190-64. Questa amplessima indagine, nella sua complessità, si pone come esemplare proprio perché testimonia l'inesausto lavoro dei giuristi nella mediazione e nella creazione di equilibri diversi tra le varie istanze giuridiche (statuti, diritto comune) e pratiche.

<sup>27</sup> C. STORIT STORCHI, *La tradizione longobarda nel diritto bergamasco: i rapporti patrimoniali tra coniugi secoli XII-XIV*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979).

<sup>28</sup> G.P. MASSETTO, *Il lucro dotale nella dottrina* cit.

<sup>29</sup> Questo spunto comparativo è fornito *Ibid.*, pp. 241-243, ove si utilizza anche I. CHABOT, *La tte des familles. Femmes, lignages et patrimoines à Florence au XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, tesi di dottorato all'Istituto trolepo di Firenze.

la soluzione è un po' più articolata ma la tendenza è la medesima<sup>30</sup>. A Genova invece solo un terzo della dote spettava al marito in caso di premorienza della sposa, e dunque la donna e la sua dote restavano più chiaramente agganciati al lignaggio natale<sup>31</sup>. Anche all'interno della regione veneta un primo sguardo comparativo agli statuti delle diverse città mostra una situazione variegata. Occorre dunque prudenza nelle generalizzazioni, ma la linea risulta chiara.

Piuttosto, va considerato in controtendenza un altro aspetto, quello della diffusione dell'*antefactum*, il dono maritale, che crea per la donna un diritto *pro futuro*, in caso di premorienza del marito, e non un diritto reale su specifici beni<sup>32</sup>. In passato identificato *in toto* (ma a torto) dagli studiosi con la *donatio propter nuptias* di ascendenza romana, in alcuni contesti l'*antefactum* costituì un elemento importante di reciprocità nel rapporto tra le famiglie degli sposi, ed ebbe per questo un potenziale simbolico-rituale alto; qualche governo comunale nel XII secolo, come a Genova, lo garantì per legge, proprio mentre aboliva [1143] la *tertia*<sup>33</sup>. L'attenzione all'*antefactum* è anche in prosieguo di tempo talvolta notevole, nella normativa statutaria delle diverse città.

Se dunque la prevalenza dei meccanismi patrilineari che si assestano in età comunale e che governano i comportamenti delle *élites* cittadine è fuori discussione (ma come subito vedremo proprio nella definizione di queste élites sta un problema cruciale, per certi aspetti il problema), va anche sottolineato che negli ultimi anni molte ricerche hanno anche sottolineato con forza una considerazione, metodologicamente scontata, che ritorna sempre allorquando si analizza una realtà a partire dalla fonte statutaria. Ad onta di quanto suggeriscono gli statuti – ma anche i libri di famiglia, almeno a Firenze –, «le pratiche sociali e i comportamenti individuali mostrano come il sistema parentale sia anche bilaterale»<sup>34</sup>.

Il testamento, in particolare, appare come un grimaldello utile a penetrare in una realtà di esercizio patrimoniale da parte delle donne che le norme successorie (anche relative alla dote) sembrerebbero precludere, ed è al centro di diversi progetti di ricerca attualmente in corso<sup>35</sup>. Alla fine del medioevo (a differenza di quanto accadeva nell'alto e nel pieno medioevo) gli atti di ultima volontà costituiscono indiscutibilmente una fonte 'interclassista', in grado di superare le barriere sociali costituite dalla produzione e dalla conservazione della scrittura.

A ciò si collega un'altra linea di riflessione, che ha un particolare rilievo ai fini di questa relazione, e che porta anch'essa a mitigare l'egemonia della patrilinearità e a

<sup>30</sup> S. GIULIODORI, *De rebus uxoris cit.*, pp. 666-673, con rinvio a Chabot per Firenze e Lumia Ostinelli per Siena.

<sup>31</sup> D.O. HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, cit.

<sup>32</sup> R. BRACCIA, «*Uxor gaudet de morte mariti*», cit., testo corrispondente a note 15-17.

<sup>33</sup> Lo stesso accadde a Pisa, ove nel 1141 fu abolita la quarta (C. STORTI STORCHI, *Intorno ai costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998, pp. 72-73; la norma in questione, intitolata *de morgincap subblato* recita "Quarta non detur mulieribus ab anno MCXLI incarnationis", ed è citata da R. BRACCIA, «*Uxor gaudet de morte mariti*», cit., nota 31.

<sup>34</sup> G. LUMIA-OSTINELLI, «*Ut cippus domus magis conservetur*», cit., p. 6 e nota 10.

<sup>35</sup> Cfr. ad es. *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX sec.)*, a c. di G. CALVI I. CHABOT. Torino 1998.

disegnare ov'è possibile – città per città – un quadro più mosso e articolato. Occorre infatti distinguere in modo accurato, in ordine ai meccanismi dotali e all'uso economico dei beni dotali, della stratificazione sociale, nei diversi momenti della storia delle società cittadine. Sicuramente, il matrimonio dotale è uno strumento particolarmente funzionale per l'aristocrazia e in generale per quegli strati sociali che grazie alle doti stringono alleanze sociali e politiche; mentre ha in età comunale una minore rilevanza per gli strati inferiori delle società cittadine. Ora, se per il Duecento l'assenza quasi generalizzata di fonti notarili consistenti rende assai difficile approfondimenti in questa direzione (comunque complessi e laboriosi anche laddove tali fonti esistano)<sup>36</sup>, il discorso si pone in modo diverso per il secolo successivo; anche se purtroppo gli studi hanno riguardato sinora in modo quasi esclusivo Firenze e Venezia.

Esiste qualche elemento specifico, che caratterizza i comportamenti in materia di gestione economica dei beni dotali da parte dell'aristocrazia mercantile? Indubbiamente, la nuova tipologia della ricchezza trecentesca e la rivoluzione urbana modificano profondamente il quadro familiare preesistente, e gli assetti patrimoniali. Ma la struttura consortile resta. Nel tardo medioevo, il sistema urbano dell'Italia centrosettentrionale, descritto dalla tradizione antica dei Saporì, De Roover o Bec (con particolare riferimento a Firenze) in termini di pratica mercantile, appare anche come un reticolo di consorterie famigliari che legano riuscita economica e volontà di controllo politico della realtà urbana. Le prospettive di storia della famiglia patrizia nel Trecento e Quattrocento a Venezia (Chojnacki e altri)<sup>37</sup> e a Firenze<sup>38</sup> (Molho, Klapisch-Zuber e altri) portate avanti dalla storiografia americana hanno arricchito e sviluppato tali prospettive, approfondendole in forme nuove, attente alla struttura familiare *iuxta propria principia*, come oggetto in sé, e in dialogo con la storiografia giuridica. In sostanza la monetarizzazione e l'accelerazione dell'economia non cancellano certamente, anzi, l'assetto patrilineare. Il meccanismo fondamentale concretizzatosi a partire dall'età comunale resta funzionante: la perdita di risorse che si verificava attraverso la dote veniva compensata in nodo "immateriale", attraverso la salvaguardia degli interessi familiari conseguente al mantenimento o all'estensione del *network* parentale, analogamente a quanto accadeva per le reti di padrinate. È di grande importanza al riguardo l'osservazione che a Firenze rendendo nota la conclusione di un *parentado* si menzionava sempre importa della dote che era stato concordato, e che ciò «avveniva anche se a posarsi era un lontano parente o un amico, le cui entrate o uscite dotali difficilmente potevano intaccare gli interessi di coloro che si scambiavano la notizia»<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> Osserviamo per inciso che sarebbe di grande interesse un approfondimento delle caratteristiche degli schemi di contratto dotale presenti nei formulari notarili che, con significativa ricchezza, vengono prodotti in Italia lungo il Duecento; si tratta di un'indagine che non risulta sia stataolta in modo sistematico.

<sup>37</sup> Si rinvia, per le referenze bibliografiche essenziali, ai paragrafi successivi di questo intervento, così da Paola Lanaro.

<sup>38</sup> Basti qui rinviare a I. CHABOT, *La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIV-XV<sup>e</sup> s. et patrimoine)*, a c. di A. GROPPI, pp. 51-72 (distribuito in formato digitale da "Reti Medievali").

<sup>39</sup> L. FABBRÌ, *Alleanza matrimoniale*, cit., p. 67.

L'utilizzazione economica delle nuove risorse costituite dall'incameramento di una dote (per garantire crediti, alleggerire ipoteche, sanare diverse situazioni di instabilità economica; ovvero per investimenti produttivi) presenta comunque dei vincoli; anche se è stato pur osservato, a proposito di Firenze, che «in un'economia alla continua ricerca di capitali da investire, le nozze potevano rappresentare per lo sposo soprattutto un'occasione di lucrare una cospicua ricchezza con cui avviare qualche attività redditizia»<sup>40</sup>. Ma per questi aspetti rinviamo all'analisi che viene qui di seguito svolta da Paola Lanaro, imperniata su Venezia ma aperta al confronto con Firenze.

Una scelta obbligata, quella delle due grandi città, perché solo per queste società l'eccellenza degli studi (oltre che delle fonti) consente di proporre - su un tema così complesso, all'incrocio fra 'privato' e 'pubblico', tra 'società' e 'stato' - modelli interpretativi di adeguata complessità. Il problema resta in sostanza quello di *frequenter distinguere*. Solo lo studio incrociato di fonti statutarie, di testi dottrinali, di fonti private (testamenti, carte di amministrazione, ecc.) - tipologie tutte indispensabili -, che in alcuni contesti si comincia a sviluppare, consentirà di approfondire un tema, come quello della funzione economica della dote, che per la gran parte delle società cittadine dell'Italia centrosettentrionale deve ancora essere "misurato" e pesato.

## b) Dalle norme alla pratica

Le considerazioni svolte nelle pagine precedenti chiariscono dunque, in conclusione, il problema metodologico che ora si pone, e che per certi versi percorre in modo inquietante tutta la trattazione che segue, restando costantemente aperto. È quello della separazione tra le norme statutarie, che indubbiamente esprimono una tendenza profonda della società cittadina italiana a privilegiare l'orientamento patrilineare, e le effettive pratiche sociali (mediate dalla giurisprudenza). L'approfondimento non è possibile se non nel quadro di un singolo contesto urbano, o addirittura della vicenda di una singola famiglia.

Come già osservato da Thomas Kuhn a proposito dei diritti ereditari delle donne, tra le norme e la loro applicazione su larga scala si pongono le strategie individuali, che esprimevano interessi pratici e che si muovevano all'interno di costruzioni culturali non sempre riducibili a un funzionalismo sociale e materiale<sup>41</sup>. In questo senso P. Bourdieu aveva con chiarezza osservato «Tout commande au contraire de poser que le mariage n'est pas le produit de l'obéissance à une règle idéale, mais l'aboutissement d'une *stratégie*, qui, mettant en oeuvre les principes profondément intériorisés d'une tradition particulière, peut reproduire, plus inconsciemment que consciemment telle ou telle des solutions typiques que nomme explicitement cette tradition. Le mariage de chacun de ses enfants, aîné ou cadet, garçon ou fille, pose à toute famille un problème particulier qu'elle ne peut résoudre

<sup>40</sup> La formulazione è di L. FABBRI, *Alleanza matrimoniale*, cit. p. 67; ma analoghe considerazioni sono state svolte, sempre in riferimento a Firenze, da Kirshner e da altri.

<sup>41</sup> TH. KUEHN, *Law, Family & Women*, Chicago-London 1991, ch. 8 e 10.

qu'en jouant de toutes les possibilités offertes par les traditions successorales ou matrimoniales pour assurer la perpétuation du patrimoine »<sup>42</sup>.

Uno degli strumenti che le società cittadine possono mettere in campo è quello della giurisprudenza. Giuristi di collegio e universitari interagivano in modo incisivo con le leggi statutarie e nei processi di inevitabile collisione le ambiguità favorivano infinite opportunità per le donne, indipendentemente dai principi statutari. In questo senso se la linea dominante, confermata appunto dalla legge statutaria, supportava un nesso stretto e per un verso poco dinamico tra famiglia/proprietà/padri/figli, le azioni femminili, come si evidenziano dallo studio di contratti e processi matrimoniali, rompevano, in misura diversa nei vari stati della penisola e nelle varie realtà temporali, tale staticità rendendo estremamente mobile il quadro (e che come tale rimase inalterato dal due-trecento fino alla fine del XVIII secolo, salvo qualche sporadico aggiustamento) e vivacizzando le reti di rapporti tra le linee agnatzie e quelle cognatzie. Nella parte conclusiva dunque si segnalerà una casistica e degli esempi relativi alla capacità delle donne di gestire in prima persona la dote, una serie di situazioni in cui pratiche sociali consolidate trovavano la loro legittimazione al di fuori delle fonti di diritto tradizionale come lo *ius commune* e/o gli *iura propria* statutari.

### 3. Gli usi patrimoniali della dote

Quello che ora vogliamo sottolineare, nella dinamica economica, è l'importanza del ciclo patrimoniale della dote (uso l'espressione di Grendi): vale a dire la triplice fase della composizione, della cessione e dell'uso, della restituzione e trasmissione ereditaria<sup>43</sup>. Gli studi sulla dinamica economica delle doti non sono in realtà molto numerosi, e anche la *gender history* in fondo trascura questi aspetti. Indubbiamente uno specifico femminile, che giustifica l'opzione della storia di genere riguardo a questo tema di ricerca, esiste. È stata infatti osservata incontrovertibilmente la maggiore libertà espressa dalle donne nelle pratiche testamentarie, maggiore libertà che sembra evocare una attenzione e una sensibilità per gli affetti che non era per nulla conosciuta dai maschi, ingabbiati nella cultura dominante della patrilinearità e per altro verso ingabbiati nella successione patrimoniale sempre più vincolata a partire dal quattrocento dal ricorso al fedecommesso che li lasciava solo usufruttuari di beni intangibili. In un certo senso proprio l'autonomia delle donne nella gestione del loro patrimonio rendeva movimentato e meno rigido un mercato della terra che per altro verso poteva apparire insignificante.

Si tratta peraltro di una semplice suggestione, da non sopravvalutare, perché è anche troppo banale ricordare che le donne in linea di massima non possono disporre liberamente della loro dote. Tuttavia, essa ci insegna almeno che i meccanismi economici sottesi alla dote possono essere colti solo attraverso una considerazione allargata e complessa della vita delle donne. Pur prendendo in considerazione, laddove è possibile per gli studi condotti, altre realtà della penisola,

<sup>42</sup> P. BOURDIEU, *Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction*, in "Annales ESC", 27, 1972, 4/5, pp. 1105-1125, in particolare p. 1107.

<sup>43</sup> E. GRENDI, *I Balbi. Una famiglia genovese fra Spagna e Impero*, Torino 1997, cap. 10.

è dunque in qualche senso obbligato il riferimento alla realtà veneziana e fiorentina le due realtà maggiormente studiate riguardo alla presenza della donna nella società. Dev'esser chiaro, comunque, che la frammentarietà delle fonti impedisce ogni valutazione quantitativa e spinge a muoversi con estrema prudenza, soprattutto nel campo comparativo, pur non impedendo di registrare comportamenti e mutamenti significativi. Nella società veneziana, un punto d'arrivo ideale può essere individuato nel Settecento, quando – in termini più visibili – si registra un mutato atteggiamento anche da parte dei mariti i quali a loro volta non mancano di testare a favore delle mogli o di sottoscrivere donazioni *inter vivos*. Già nel Cinquecento maturo erano diventati meno inconsueti i casi in cui in mancanza di eredi maschi diretti, i padri invece di testare a favore delle linee agnatizie (quindi a favore di fratelli e nipoti maschi) nominano eredi le figlie femmine, possibilità questa prevista dagli stessi statuti veneziani e non ad esempio da quelli fiorentini che ammettevano le figlie alla successione del padre solo in assenza di figli, nipoti, pronipoti e altri discendenti maschi del defunto, ma anche di fratelli, nipoti *ex fratre*, padre e avo paterno.

La nascita e il lento consolidamento della famiglia affettiva, pur in un percorso altamente contraddittorio, si traducono anche in uno stravolgimento delle dinamiche economiche che avevano retto sino ad allora portando la donna a giocare viepiù un ruolo autonomo nella gestione del suo patrimonio e/o del patrimonio familiare. Nel settecento numerosi indizi rendono più esplicito un diverso atteggiamento padri/ figlie così come lo sarà nei confronti di mariti/ mogli non solo progressivamente i mariti dispongono a favore delle mogli con atti di donazione nei loro testamenti oltre quanto già indicato dalla legge, o preferiscono morire ab intestato laddove vi sia una unica erede femmina, ma, nel diciassettesimo e diciottesimo secolo diventano più visibili le disposizioni di padri che si pongono il problema di acquisire beni non vincolati al fine di ben dotare le figlie o di lasciarle i loro beni in eredità. In questo senso basti per tutti il caso di Chiara Pisani, il cui padre Pietro, muore nel 1737 volutamente ab intestato, lasciando l'immenso patrimonio dei Pisani moretta ad una figlia<sup>44</sup>.

Ma seguiamo ora i problemi principali che si pongono a proposito degli usi economici della dote, tenendo come filo conduttore la situazione veneziana nelle sue omogeneità e nei suoi scarti rispetto agli altri *case-studies* dell'Italia centro settentrionale (in particolare Firenze), partendo dal Quattrocento.

#### a) Dote e investimenti

Le figlie ricevevano la dote grosso modo già tra i quindici e i diciotto anni, in una fase della loro vita e della vita della famiglia che andavano a costituire altamente recettivo verso capitali che potevano essere alla base non solo del benessere della

<sup>44</sup> G. GULLINO, *I Pisani dal banco e moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705-1836*, Roma 1984, cap. II e cap. III.

nubenda, ma delle stesse strategie patrimoniali, professionali, politiche della nuova famiglia<sup>45</sup>.

In linea di massima la dote escludeva le figlie femmine dall'eredità paterna (*exclusio propter dotem*). In questo senso se è vero che i maschi indubbiamente si trovavano ad ereditare quote del patrimonio familiare di sostanza ben superiore a quelle che le figlie femmine ottenevano con la dote, bisogna ricordare che essi erano nel contempo sottoposti a vincoli maggiori: essi ne potevano disporre solo alla morte del padre, tranne i non frequentissimi casi di emancipazione. Inoltre, dopo un primo quattrocento per un verso tumultuoso dal punto di vista delle costruzioni patrimoniali, sul finire del secolo e ancora di più nel secolo seguente le proprietà vennero congelate con l'istituto del fedecommesso a cui ricorsero sempre più i testatori maschi, e solo in misura minore le testatrici, anche se pure esse, come nel caso fiorentino, in termini viepiù crescenti<sup>46</sup>.

Ma quello che conta è l'uso della dote. A Venezia la dote assegnata e goduta in un determinato momento del ciclo della vita diventò talvolta essenziale nello stimolare attività imprenditoriali o per risolvere determinate situazioni di indebitamento o di difficoltà economica. Per Firenze, Ch. Klapisch-Zuber ha espresso dubbi sulla possibilità di una dote di lanciare un giovane marito nel mondo degli affari, essendo essa di norma congelata in valori e titoli del monte e la parte in contanti (di frequente impiegata nel vestire la moglie) molto ridotta nel XV secolo<sup>47</sup>, ma questo non sembra essere però il caso dell'area veneta. L'esempio dei Foscari è esplicito in questo senso. La famiglia Foscari fu a lungo una famiglia di minore rango nel patriziato veneziano, dedicata in particolare alla carriera politica: si suppone che solo la dote di Cateruzia Michiel al marito Niccolò, padre del doge, ammontante a ducati 3000, enorme somma per quei tempi, poté provvedere la famiglia di quel capitale liquido necessario all'avventura della grande mercatura e trasformare una famiglia di proprietari fondiari in una famiglia di grandi mercanti<sup>48</sup>. D'altra parte lo studio della famiglia Balbi di Genova ha evidenziato come le doti delle mogli finissero nel business delle compagnie- fratriche dove erano impegnate tutte le fortune degli uomini e in questo modo ne sostenevano il giro d'affari.

Se come scriveva Giovanni Rucellai la dote deve essere messa dal marito tra le passività e non tra le attività<sup>49</sup>, allo sposo ne spettava l'uso e la gestione che doveva

<sup>45</sup> G. LEVI, *La transformación de la tierra en mercancía: el caso piemontés (1680-1717)*, in "Hispania", LX/191, 1995, pp. 821-844.

<sup>46</sup> S. CALONECI, *Dietro lo scudo incantato. I fedecommessi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina (1400-1750)*, Firenze 2005, pp. 166-177.

<sup>47</sup> CH. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari 1984, p. 164.

<sup>48</sup> D. ROMANO, *The Likeness of Venice. A Life of Doge Francesco Foscari 1373-1457*, New Haven-London 2007, p. 5. A ben altri livelli, ma sempre nella stessa logica Febo di Ludovico Loschi, appartenente ad un ramo povero dei Loschi di Vicenza, poté avviare un'attività imprenditoriale nel settore serico grazie ai capitali della dote della moglie (Archivio di Stato di Vicenza, *Magistrature giudiziarie civili antiche, Banco del Sigillo* b. 71 (anno 1569), cc. 6r e 13v: "Febo)... cominciò a tenir delli cavalieri in casa et farne tenere alla parte fori de casa et con li denari avuti della dote della sua consorte si misse a comprare delle gallette et torne in credenza et a fare tirare della seda...").

<sup>49</sup> A. MOLHO et al., *Genealogia e parentado. Memorie del potere nella Firenze tardo medievale. Il caso di Giovanni Rucellai*, in "Quaderni Storici", XXIX, 1994, 86, pp. 365-401.

essere fruttuosa, almeno ufficialmente. Ma non mancano a Venezia contratti nuziali, che vedono come protagoniste vedove al secondo matrimonio, in cui si precisa che la gestione della dote era di stretta pertinenza della donna. Sempre a Venezia si registrano esempi di contratti nuziali in cui si stabilisce in modo puntuale come lo sposo dovesse gestire sia i beni mobili che quelli immobili<sup>50</sup>. D'altra parte se a Firenze gli statuti sottomettono i beni non dotali pervenuti alla moglie al regime giuridico della dote e ne concedono il controllo diretto al marito, sempre a Venezia gli ordinamenti riservavano alle donne sposate la proprietà e l'amministrazione indipendente dei beni propri<sup>51</sup>.

In questo senso è esplicita la differenza con quanto avveniva nell'Inghilterra cinquecentesca descritta da L. Stone, ove il padre dello sposo a cui veniva affidata la dote se ne serviva di norma per le spese correnti, anziché per investimento di capitale<sup>52</sup>. Nella penisola lo sposo non poteva alienare i beni immobili che gli venivano affidati, ma doveva investire con profitto con i capitali mobili anche il reddito proveniente dalla gestione dei beni fondiari. A Venezia esistevano magistrature specifiche, come ad esempio i giudici del Procurator, a cui ricorrere in caso di cattiva gestione dei beni dotali. È la versione veneziana della procedura di tutela stabilita dagli statuti comunali di molte città, secondo la quale la moglie può far certificare mediante testimoni che il marito "vergit ad inopiam". Non mancavano ulteriori forme di tutela per la parte immobiliare delle doti. Ad esempio, poteva accadere che per accordi privati si concedesse allo sposo di vendere anche parte degli immobili, ma sempre rispettando la norma che in caso di restituzione della dote la somma totale venisse restituita in altra forma, vale a dire non con gli stessi immobili ma con altri purché di eguale valore<sup>53</sup>.

Ma spesso la dote era costituita in larga misura da capitali liquidi, da titoli di stato (in alcuni casi anche da uffici che potevano essere commercializzati<sup>54</sup>), e anche la parte relativa al corredo poteva essere commercializzabile (gioielli, panni di seta, gli stessi cassoni) : in questo modo svolgeva una funzione essenziale nel rendere più solido un patrimonio per altri versi pericolante, e questa funzione sembra essere stata non trascurabile soprattutto con riferimento al ceto patrizio e/o nobile. Numerosi sono gli esempi infatti in cui debiti e livelli ipotecari su beni della famiglia del marito vengono sanati grazie i capitali apportati in dote dalla moglie. Non mancano testimonianze addirittura nei casi di patrizi poveri del ricorso a fare richiedere dalle mogli "carta conservatoria" dei beni dotali sopra tutti i mobili della casa, onde sottrarli ai creditori e alle azioni esecutorie in caso di fallimento<sup>55</sup>. D'altra

<sup>50</sup> Con riferimento ai dati veneziani la ricerca archivistica è stata condotta in particolare su registri del fondo Proprio-Vadimoni.

<sup>51</sup> I. CHABOT, *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Il lavoro delle donne*, a c. di A. GROPPi, Roma-Bari 1990, pp. 47-70.

<sup>52</sup> L. STONE, *La crisi dell'aristocrazia. L'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell*, Torino 1972 (ed. or. 1965), pp. 189-197.

<sup>53</sup> Cfr. nota 74.

<sup>54</sup> ASV, *Proprio-Vadimoni*, reg 117, c. 72 r e ss (ma numerosi sono gli esempi in questo senso).

<sup>55</sup> *Relazioni dei Rettori veneti in terraferma. Podestaria e capitanato di Verona*, vol. IX, Milano 1977, c. Leonardo Donato -1628: "Le famiglie de cittadini veronesi, professano antica nobiltà, et eccttuaa... che hanno facoltà considerabile, sono l'altre di facoltà medioecre et molte ridotte a c

parte Giovanni di Pagolo Morelli consigliava: "Rubellati dal comune, acconcia il tuo in forma non ti possa essere tolto: fallo difendere o per dote o per obrighi fatti in cui ti fidassi"<sup>56</sup>.

Come già anticipato, importanti erano poi i capitali dotali al fine di avviare o sostenere attività commerciali o imprenditoriali. In questo senso numerosi recenti dati confermano l'ipotesi all'interno del gruppo dei mercanti imprenditori ma anche degli stessi artigiani della pratica di matrimoni endogamici e la tendenza da parte dei soci a incrociare i matrimoni dei figli, dove in questo caso le strategie matrimoniali più che a esigenze di status sembrano rispondere a necessità legate all'impresa manifatturiera<sup>57</sup>. La dote quindi è in questo gruppo sociale costituita in gran parte da capitali mobili, quel denaro circolante di cui tutta la società preindustriale sembra essere affamata, e soprattutto la possibilità di goderne in età relativamente giovane aveva risvolti economici positivi sulla famiglia neo-costituita, elemento questo che normalmente non viene considerato nel momento in cui si parla della *exclusio propter dotem* in termini del tutto negativi per la donna. Nella stessa direzione, cioè in una ottica sfavorevole alle femmine, è stata interpretata la tendenza delle doti (ovunque attestata nella penisola italiana) a crescere indiscriminatamente a partire dal Duecento e questo nonostante le leggi suntuarie approvate negli antichi stati italiani. Il numero crescente di figlie monacate è stato legato per l'appunto a questa inarrestabile tendenza, ma anche in questo caso merita allargare il *focus* a quanto accadeva in contemporanea ai maschi<sup>58</sup>.

Un esempio circoscritto ma ovviamente significativo, a proposito di una funzione economica "dinamica" della dote è costituito dalle doti delle donne ebrae. Si tratta di un esempio interessante perché si realizza all'interno di un "sistema" tendenzialmente chiuso ed endogamico, autoreferenziale dal punto di vista sociale. Come ha spiegato Giacomo Todeschini proprio questo sistema fondato sul carattere nucleare della famiglia, pur in una struttura di forti relazioni parentali tipica delle società minoritarie ed endogamiche è capace, almeno fino alla fine del secolo quindicesimo di mettere in essere una politica delle doti nella quale s'affermano le premesse di una indipendenza della proprietà femminile<sup>59</sup>. Diverse recenti ricerche (Anna Esposito, Myriam Davide, Marina Romani) confermano l'ipotesi di Todeschini e sottolineano una certa qual autonomia (forse maggiore rispetto a quanto accade nelle famiglie cristiane) delle donne nello svolgimento di attività economiche e di coinvolgimento personale nella conduzione diretta e nella gestione

---

povero stato, che sebene si vedono i capi di esse pomposamente vestiti, oppressi però da debiti, per fuggir l'esecuzioni de creditorii fanno che le mogli con carta conservatoria assicurino per le loro doti tutti i mobili, e'hanno in casa, e al tempo de raccolti sono impetrati migliaia di sequestri dalla giustizia ne frutti de poderi loro...." (p. 297).

<sup>56</sup> Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento, a c. di V. BRANCA, Milano 1986, p. 196.

<sup>57</sup> A. MOZZATO, *L'arte della lana a Venezia nel basso medioevo*, in corso di stampa. Per Verona a solo titolo di esempio cfr. ARCHIVIO DI STATO DI VERONA, *Dionisi-Piomarta*, reg. 1852: Memoriale Stoppa, c.3v, Compagnia tra M. Dominico de Uberto e M. Alvise e Contino Stopani (20 agosto 1476).

<sup>58</sup> *Infra*, paragrafo 3b.

<sup>59</sup> G. TODESCHINI, *Familles juives et chrétiennes en Italie à la fin du moyen âge: deux modèles de développement économique*, in "Annales ESC", 1990, 4, pp. 787-817.

vera e propria del banco. La somma che aveva costituito la dote (garantita da controdote o *Tosefet* talvolta nella percentuale di un terzo) era depositata dal padre della sposa nell'attività economica gestita dal genero cui la moglie concedeva l'usufrutto. È possibile che uno spoglio sistematico dei dati d'archivio consenta in futuro, in questo ambito, l'individuazione di qualche parametro quantitativo.

b) La società patrilineare e la dote: beni mobili e beni immobili.

Non siamo in grado di dire se tra Quattro e Cinquecento il rapporto tra i beni mobili e immobili all'interno delle doti subisse modificazioni, come è stato adombrato con riferimento alla trasformazione delle élites della penisola aristocrazie arroccate sul possesso fondiario, né vi sono studi comparativi che riflettano in luce eventuali differenze in questo rapporto nei differenti stati regionali. Quello che appare fuori discussione è l'ipotesi che la tendenza a dotare le figlie di beni mobili, anche se spesso integrati da beni immobili, case, negozi, proprietà fondiarie, rispecchiava comunque l'idea del dominio della cultura patrilineare nei quali si incarnava l'identità della stessa famiglia (*familia, in substantia*) dovevano rimanere nel ramo agnaticio e in questo senso spesso erano beni sottoposti al vincolo del fedecommesso, tendenzialmente solo i beni mobili venivano assegnati alle figlie in dote<sup>60</sup>. Nel caso di beni immobili spesso, come d'altra parte però succedeva anche con i capitali liquidi, erano beni che derivavano dai beni materni in maggiore misura rispetto alla parte derivante dalla linea patrilineare. Inoltre, i beni dotali, è noto, dovevano essere garantiti: questo avveniva da parte del padre dello sposo, dello sposo se emancipato, da suoi famigliari e solo in minore misura da parte di estranei. In questo modo venivano sottratti alla gestione del patrimonio familiare enormi capitali, il che impediva a molti giovani maschi, come lamenta il Senato veneziano, di intraprendere attività economiche e una ricaduta assolutamente negativa sull'economia tutta della città e in particolare sulla mercatura<sup>61</sup>: non pare azzardato a questo punto ipotizzare effetti negativi e la stessa possibilità di sposarsi, favorendo quindi su questo versante la pratica del matrimonio limitato, pratica che anche se non istituzionalizzata come nel caso veneziano<sup>62</sup> era serpeggiante nella stessa Firenze e in altre città italiane.

Esiste dunque un certo nesso tra la composizione "mobiliare" della dote e il suo impiego in attività produttive, ma il discorso non può essere spinto avanti di tanto. L'idea di "mobilità" non rifletteva infatti la concezione di oggi e la distinzione tra capitali liquidi e beni fondiari, quanto piuttosto sembra essere legata alla concezione della "sostanza" familiare. Anche in questo caso abbiamo un'ulteriore conferma che con la loro materialità, svincolata dallo stesso valore economico, i beni incarnano la continuità di identità di individui e gruppi sociali. Attraverso la condizione di inalienabilità, perseguita con vincoli fedecommessari

<sup>60</sup> P. LANARO, "Famiglia est substantia": la trasmissione dei beni nella famiglia patrizia, in *Edilizia pubblica nella Verona rinascimentale*, a c. di P. LANARO et al., Milano 2000, pp. 98-117.

<sup>61</sup> ASV, *Senato Terra* reg. 28, f. 151 r (1535, 29 aprile)

<sup>62</sup> V. HUNECKE, *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica*, Roma 1997 (ed. or. 1995), *passim*.

<sup>63</sup> R. AGO, *Il gusto delle cose*, Roma-Bari 2007, p. XIX.

di altro tipo in termini consistenti soprattutto nel cinquecento<sup>64</sup>, questi beni erano sottratti all'attività dello scambio e del cambiamento e in essi la famiglia patrilineare perpetuava la sua identità e la sua memoria<sup>65</sup> in modo selettivo: a Venezia è inalienabile il palazzo in laguna ed è bene "mobile", utilizzabile anche per le doti, la proprietà fondiaria di terraferma. Quest'ultima veniva sentita come bene mobile, come sottolinea il Ferro nel suo dizionario del diritto veneto<sup>66</sup>. Ancora il Ferro annota come a Venezia fosse possibile nel caso di restituzione di una dote che si rompesse il vincolo dell'inalienabilità - a differenza di quanto succedeva in terraferma dove il vincolo poteva essere rotto anche nel momento della costituzione<sup>67</sup> - e questo elemento conferma ancora una volta la duplicità del gioco parentale nella società veneziana e l'importanza accanto ai rami patrilineari anche di quelli matrilineari.

È stato usato prima il termine adeguato nel senso che grosso modo doveva essere rispettata una proporzione tra il valore della dote e il valore del patrimonio familiare. In questo senso è possibile ipotizzare che anche per il periodo qui considerato soprattutto per il cinquecento maturo il valore delle doti fosse conosciuto molto prima che venissero fatti gli accordi nuziali, dato questo che sembra confermato con documenti certi nella Firenze medicea del seicento<sup>68</sup>. Laddove questo non avvenisse lo sposo poteva ricorrere in giudizio. Gli esempi in questo senso sono piuttosto frammentari e ne possiamo dedurre che le logiche dei vincoli di stirpe e la dominante mentalità agnaticia funzionassero anche nella direzione di un controllo sociale del rispetto della congruità del valore delle doti.

### c) La società e le doti: i Monti

Di fronte alla crescita smisurata delle doti (basti per tutti la famosa citazione dantesca: *non faceva, nascendo, ancor paura / la figlia al padre: ch'è l tempo / e l dote non fugien quinci e quindi la misura*), a metà degli anni venti del '400 il governo fiorentino approvò l'istituzione del monte delle doti quale progetto sponsorizzato dal governo per provvedere doti alle donne nubili. È inutile in questa sede ripercorrere queste vicende, notissime grazie agli studi esemplari di Kirshner e Molho<sup>69</sup>. Il Monte, garantito dalla Signoria, consentiva ai padri di mettere da parte le doti per le figlie attraverso depositi vincolati fruttiferi, riscattabili al momento del matrimonio. Per

<sup>64</sup> TH. KUEHN, *Vicissitudini di un patrimonio fiorentino del xv secolo*, in "Quaderni storici", XXX, 1995, fasc. 88, 1, pp. 43-61.

<sup>65</sup> P. LANARO, *La crisi della proprietà nobiliare veneziana e veneta nel XVIII secolo*, in *Il mercato della terra sec. XIII- XVIII*, a c. di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2004, pp. 431-444.

<sup>66</sup> M. FERRO, *Dizionario del diritto comune, e veneto*, Venezia 1778-1782 ad vocem dote.

<sup>67</sup> *Ibidem*, ad vocem "fedecomesso".

<sup>68</sup> A. MANIKOWSKI, *The Family Policy of the Florentine Aristocracy in the 17th Century. The Position of Women in the System of Transfer of Family Property*, in *La donna nell'economia sec. XIII-XVIII*, a c. di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1990, pp. 321-328.

<sup>69</sup> J. KIRSHNER, A. MOLHO, *The Dowry Fund and the Marriage Market in Early Quattrocento Florence*, in "Journal of Modern History", 50, 1978, pp. 403-438; A. MOLHO, *Marriage Alliance in Late medieval Florence*, Cambridge-London 1994.

ognuna delle loro figlie i padri fiorentini erano invitati a depositare una somma di 100 fiorini in contanti, somma che con un deposito di sette anni avrebbe fruttato 250 fiorini, di quindici anni 500 fiorini. Il monte quindi si rivolgeva ai ceti medio-alti della società fiorentina, in genere famiglie benestanti anche se ne mancarono esempi di famiglie povere. Ben più basso il target sociale dei monti di matrimonio diffusi nel regno di Napoli, istituiti in prevalenza da famiglie e associazioni di mestiere, e del Monte del matrimonio a Bologna, che un secolo e mezzo più tardi (è fondato nel 1583) si rivolgeva a famiglie che avevano limitata disponibilità finanziarie, stimolandone la propensione al risparmio in una chiara previdenziale e diventando ben presto il punto riferimento della "povertà" risparmiabile bolognese<sup>70</sup>.

A Firenze agli inizi del Quattrocento, in una congiuntura demografica particolarmente negativa e nell'adesione a norme matrimoniali endogamiche che finivano per alzare come si è accennato il livello monetario delle doti, piuttosto che scoraggiare con norme e divieti la crescita delle doti gli organi decisionali fiorentini elaborano un progetto di sostegno alle nubili affidandolo completamente allo stato. A Venezia, il problema del caro-doti non si pone mai in termini così drammatici anche se esiste: lo provano paradossalmente proprio le numerose disposizioni che verranno approvate tra quattro e cinquecento al fine di limitare la crescita degli importi, numerose ma anche contrastate da parte delle famiglie patrizie. Le due società repubblicane mercantili e patrizie si muovono quindi in senso opposto nei confronti del problema del caro-doti, forse anche per un problema di "cultura": la pratica del deposito bancario non così assimilata dalla società veneziana in riferimento a ciò che appartiene alla "famiglia", alla "casata" (nonostante la consuetudine esistente del deposito in zecca o nei monti - vecchio, nuovo, nuovissimo - anche nei vari banchi cittadini di somme vincolate alla costituzione di dote). Anche una volta, un fatto culturale e sociale (un'idea diversa e meno compatta, in Laguna dell'agnazione patrizia: si pensi alla divisione profonda tra giovani e vecchi) interferisce col dato meramente economico, che non può essere considerato isolatamente. L'élite, o almeno il potentissimo gruppo delle famiglie più ricche è diffidente verso ogni imposizione di confini all'agire personale. Non per nulla le prime disposizioni normative del 1420 e degli anni immediatamente seguenti (che mettevano un tetto alle doti (non più di ducati 1.600) e al loro interno al peso del corredo (parte questa che venne progressivamente considerata di spettanza del marito anche in caso di morte della moglie) passata al Senato con una maggioranza di soli quattro voti venne recepita come prima causa di una significativa perdita d'onore e di libertà per lo stato e i suoi cittadini e come tale provocò numerose richieste di annullamento e di restaurazione dell'antica libertà in materia di matrimonio e dote<sup>71</sup>.

A Venezia, una svolta si ha nel primo Cinquecento. Le leggi suntorie approvate in modo ripetuto ovunque negli antichi stati italiani, anche se in mis-

<sup>70</sup> M. CARBONI, *Le doti della "povertà". Famiglia, risparmio, previdenza: Il Monte del matrimonio di Bologna (1583-1796)*, Bologna 1999.

<sup>71</sup> S. CHOJNACKY, *Marriage Regulation in Venice, 1420-1535*, in *Women and men in Renaissance Venice*, Baltimore-Londra 2000, pp. 53-75.

diversa e basti qui ricordare le poche leggi suntuarie messe in essere a Milano<sup>72</sup>, mettevano - in termini di equità - un limite sia al crescere delle doti sia alle enormi spese sempre più necessarie nell'allestimento della cerimonia stessa, in particolare le spese per il banchetto e l'abbigliamento che in taluni casi come nella Bologna del primo cinquecento potevano raggiungere la metà del valore della dote stessa, anche se in questo caso l'investimento nell'abbigliamento e nei gioielli costituiva forse una parte dell'elemento "corredo" o addirittura della "controdotte"<sup>73</sup>. Al contrario a Venezia la determinazione dello stato nel 1505 di limitare le doti innescò un processo che avrebbe fatto nel 1526 del matrimonio un atto civile - con l'obbligo di registrare il contratto con il governo prima delle nozze - e che avrebbe portato alla revisione dei tradizionali diritti di eredità da parte delle donne. Stan Chojnacki ha dimostrato come il Senato veneziano nella limitazione del 1535 del tetto delle doti a 4.000 ducati volesse colpire sia i padri che ammassavano ricchezze al fine di costituire doti immoderate, sia i giovani uomini che accontentandosi di vivere con i beni della moglie disdegnavano gli affari in città nel commercio d'oltremare e in ogni altra industria valevole ("li padri et altri che hano cura de maritar figliole o altre done ... si danno ad accumular denari, per poter dar le dote eccessive e la gioventù nostra non si da più al negoziar in la città, né alla navigatione, né ad altra laudevole industria, ponendo ogni lor speranza in dette eccessive dote"<sup>74</sup>). L'effetto fu che volendo colpire, ad esempio con la riduzione del terzo del corredo ad un quarto, i giovani maschi che vivendo dei beni della moglie tradivano l'ideale patrizio mascolino che legava la tradizione commerciale con il dominio economico del capofamiglia la legge finì con il trasferire ulteriore ricchezza alle donne. In ogni caso il lungo processo snodatosi tra il 1420 e il 1535 avrebbe riconosciuto nella *renovatio* del doge Gritti, che riaffermava gli antichi principi patrizi nella consuetudine delle abitudini di governo, patrizie e mercantili, l'importanza della legislazione matrimoniale come elemento costitutivo del contesto socio politico e nella contaminazione tra nobiltà, donne e stato nella Venezia rinascimentale.

#### d) Il "circuito femminile": una libertà circoscritta e vigilata

Un ulteriore aspetto sembra opportuno, infine, toccare, che sottolinea ancora un elemento di "marginalità economica" della dote, il suo ruolo accessorio rispetto al complesso degli interessi economici posti in campo dalla famiglia di una città italiana del Rinascimento, sottolineando l'esistenza di un "circuito femminile". Come già evidenziato da numerosi studi, al fine di non amputare il patrimonio familiare la dote tendeva a nutrirsi di beni, mobili e immobili, appartenenti alle figure femminili della famiglia e solo in minore misura di beni provenienti dall'asse paterno<sup>75</sup>. Quindi le doti si creavano con beni, in grande misura, che avevano

<sup>72</sup> E. VERGA, *Le leggi suntuarie milanesi*, in "Archivio storico lombardo", XXV, 1898, pp. 5-78.

<sup>73</sup> *La legislazione suntuaria secoli XIII-XV. Emilia-Romagna*, a c. di M.G. MUZZARELLI, Roma 2002, 1570, luglio 3 e 5, bandi.

<sup>74</sup> ASV, *Senato Terra*, reg. 28, f. 151 r.

<sup>75</sup> In generale beni ritenuti marginali rispetto al patrimonio familiare o comunque acquistati per lo scopo, nel caso di beni immobili. In questo senso non sorprende come nei contratti nuziali veneziani

costituito le doti di madri, nonne, zie, sorelle alle quali spesso nei loro testan queste ultime potevano aggiungere legati di vario genere - è ormai noi "popolosità" del testamento femminile<sup>76</sup> -, legati che provenivano da lasciti a paterni: in questo senso è stato anche supposto che l'inflazione delle doti foss fenomeno che si autoalimentava nel senso che le donne di una generaz aiutavano figlie e altre donne della generazione seguente a migliorare la loro co zione economica devolvendo a loro gran parte delle loro stesse doti, svantaggi i figli maschi<sup>77</sup>.

La trasmissione dei beni per via patrilineare si affiancava a una trasmissior beni in via femminile, che, meno rigida meno vincolata meno piegata al prin dell'identità familiare e più sensibile ai legami parentali bilaterali, rendeva m l'intrecciarsi dei beni patrimoniali tra i due rami, favorendo l'irrompere di circ scambio nel quadro fisso e codificato delle proprietà vincolate. Irrompere cl materializzava soprattutto nei frequenti casi di premorienza del marito allorqu quelle garanzie che erano state richieste nel contratto nuziale, come ad esemp costituzione di fondi dotali, erano obbligate a prendere corpo. In modo s cientemente esplicito - come già accennato - i memorialisti fiorentini del qua cento segnano su un metaforico registro di cassa le doti uscite di casa sotto la "crediti che potrebbero rientrare" e le doti entrate vengono segnate in ross quanto nel caso della morte dei maschi della stirpe era solito per le vec riportarle alla casa dei padri<sup>78</sup>. In queste occasioni, la dote veniva restituita sposa, a seconda delle norme statutarie la famiglia del defunto poteva trattener terzo dei beni dotali, ma per accordo privato, a dispetto degli stessi statuti, qu percentuale poteva anche variare o non sussistere. A Venezia la restituzione terzo venne con la legge del 1535 - che aumentava il tetto delle doti a 4.000 duc "limitata" a 1.000 ducati<sup>79</sup>, ma i ricorsi al giudice del Proprio da parte delle vec testimoniano la possibilità, in particolare per le nobildonne, che nulla ver riconosciuto alla famiglia acquisita.

Nel caso di premorienza del marito (che la demografia mostra in termini rel più frequente, data la maggior speranza di vita alla nascita da parte del s femminile dei ceti medio-alti e la forte differenza di età tra maschi e femmir momento del matrimonio in particolare nell'Europa cattolica) si segnala un'att economica autonoma da parte delle donne. Dopo la morte del coniuge la vedo trovava a disporre e a gestire, in modo più autonomo a Venezia, meno a Fir (ove era forte il controllo dei familiari maschi), un patrimonio sul quale

---

si concedesse largamente allo sposo di vendere i beni immobili purché si impegnasse in ca restituzione della dote di riconoscere il valore degli stessi beni. A solo titolo di csempio cf. *Proprio-Vadimoni*, reg. 27, c. 132r e ss. (Paola relicta q. Marco Ansuino - 2 gennaio 1545); reg. 1: 103r e ss (Maria Molin relicta q. Nicolò Corner - 22 settembre 1614); reg. 118, c.164r e ss (R Semitecolo relicta q. Ingolfo dei nobili Conti patavini - 26 agosto 1615).

<sup>76</sup> E. GRENDI, *I Balbi*, cit., p. 288.

<sup>77</sup> L. GUZZETTI, *Dowries in Fourteenth-century Venice*, in "Renaissance Studies", 16, 4, pp. 454-4:

<sup>78</sup> A. MOLHO *et al.*, *Genealogia e parentado*, cit., pp. 380-381

<sup>79</sup> A. BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVI<sup>e</sup> siècle*, B 2001, p. 160.

testamento poteva disporre a suo piacimento<sup>80</sup>. Egualmente, a Roma per tutto quattrocento le donne potevano disporre liberamente dei loro patrimoni, anche dotali, e solo nel 1494 si introdusse la novità che la donna doveva essere equiparata ai minori, disposizione comunque del tutto ignorata fino a grosso modo agli anni trenta del cinquecento quando la disposizione statutaria viene recepita nella pratica notarile<sup>81</sup>. Va sottolineato che la nuova norma sembra essersi radicata in città dopo un lungo periodo di inosservanza sotto l'impulso derivante dal sempre più alto numero di facoltosi forestieri che si stabilivano in città e lì si sposavano, e a cui quei vincoli ai contratti delle donne erano familiari più che ai cittadini romani. Infine esisteva sempre la possibilità, come nel caso di Genova, che fosse lo stesso testatore a dispensare la moglie dal sottostare alle regole degli statuti che ne limitavano l'autonomia giuridica.

Le restituzioni dotali sovente andavano ad intaccare i beni della linea agnatica, anche gli immobili, ma di norma quelli considerati marginali e va da sé costituiti dal padre di famiglia proprio con lo scopo di rispondere a questo obiettivo. A Venezia la difesa dei beni femminili era codificata già a partire dagli statuti di Giacomo Tiepolo del 1242 e magistrature apposite si occupavano di dirimere i ricorsi. In questo modo, pur non conoscendo i tempi della restituzione, quantomeno della restituzione reale che non dovevano essere comunque rapidi, le donne potevano trovarsi a gestire con autonomia beni e proprietà talora anche consistenti<sup>82</sup>. E in questo senso non mancano anche esempi di brillanti amministratrici, sia all'interno del ceto patrizio come dei mercanti imprenditori. Più complesso e tortuoso sembra essere altrove il caso della restituzione della dote quando questa finiva nel business di una impresa o società, quale è il caso delle compagnie-fratry genovesi messe in essere dai Balbi. Nonostante il sistema societario nel momento in cui assorbiva le doti in entrata dovesse essere in grado di riprodurle a beneficio della vedova, i casi ricostruiti da Grendi tra la fine del cinquecento e parte del seicento evidenziano come il coinvolgimento delle fortune private nella compagnia di negozio non costituissero un elemento favorevole alle ricomposizioni dotali e solo con molta fatica le vedove riuscissero a spuntare la dote, spesso coadiuvate nell'azione dai loro padri<sup>83</sup>. E questo, ad esempio, il caso di Battina, la vedova di Giovan Battista (morto nel 1657) che nella sua opera per la ricomposizione della dote era stata a lungo coadiuvata dal padre Nicolò Durazzo: la ricomposizione avvenne comunque solo nel 1663.

Recenti studi hanno dimostrato che nella restituzione della dote venivano coinvolti beni dell'asse patrimoniale del defunto marito, ma venivano scelti tra i più periferici rispetto al patrimonio. In realtà solo nel caso di vedove senza figli la restituzione della dote comportava una uscita dal patrimonio familiare, in quanto che era prassi comune che le donne testassero, anche se con più fantasia rispetto ai maschi, a favore dei figli, maschi e femmine in una misura e percentuale che è difficile da fissare data l'alta variabilità degli esempi: frequente anche il caso di

<sup>80</sup> J-F. CHAUVARD, *La circulation des biens à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750)*, Roma 2005, pp. 389 e ss.

<sup>81</sup> S. FECCI, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004, cap. 2.

<sup>82</sup> S. CHOYNACKI, *Getting back the Dowry*, in *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., pp. 95-111.

<sup>83</sup> E. GRENDI, *I Balbi*, cit., pp. 289-301.

fronte a una unica figlia che questa ultima venisse nominata crede universale (disposizione molto più rara nei testamenti maschili). Nei casi in cui non ci fossero figli cresceva per tanto l'incertezza su un possibile ritorno dei beni alla linea familiare della sposa in quanto appunto la donna - a Venezia - poteva testare liberamente. In questo caso solo la forza dei legami tra la vedova e la famiglia di acquisizione poteva compensare il rischio di dispersione che comportava la libertà di testare, libertà che si esprimeva a tutto favore della famiglia di origine, anche se questa scelta correva parallela a quella di chiedere sepoltura nel sacello della famiglia acquisita.

Pur con questi limiti, la rigidità del mercato della terra quale confermata dal ricorso sempre più esteso al fedecommesso si rompeva di fronte alle pratiche testamentarie femminili che lasciando in generale eredi tutti i figli, maschi e femmine, spesso però privilegiavano con lasciti e soprattutto con l'assegnazione dei beni dotali le figlie femmine o le nipoti: in tale modo si creava un circuito di beni in linea femminile, che pur se dal punto di vista del valore era secondario rispetto a quello primario del lignaggio, agiva comunque intersecandosi con il circuito dei beni in linea maschile.

La restituzione della dote favoriva inoltre la possibilità per una vedova, soprattutto se giovane, di risposarsi e questo soprattutto nei ceti medio-alti della società, anche se tendenzialmente tale comportamento era scoraggiato dalla cultura dominante e in particolare dalla Chiesa che propugnava la tendenza alla "casta vedovanza". Ch. Klapisch Zuber ha dimostrato in termini inequivocabili come nella Firenze del quattrocento la famiglia di origine si "riappropriasse" delle giovani vedove e della loro dote al fine di risposarle al più presto possibile<sup>84</sup>. Tuttavia i mariti avevano buon gioco con i lasciti testamentari a fare sì che le loro spose rispettassero la vedovanza; inoltre in determinate fasi del ciclo domestico di norma il marito padre di famiglia nominava la futura vedova, nella maggioranza dei casi una donna ancora giovane e con figli piccoli, "domina et usufructuaria" dell'intero patrimonio, assegnandole ampia facoltà di amministrazione sull'intero patrimonio: in questo modo tuttavia ella rinunciava ad ogni potere autonomo sulla propria dote<sup>85</sup>.

È interessante notare che nel caso di secondo o terzo matrimonio le carte si rimescolavano nuovamente: proprio a seguito delle logiche di restituzione sopraccennate, a questo punto più che da beni mobili le doti erano costituite da beni immobili, a cui spesso andavano ad aggiungersi legati paterni o materni e in alcuni casi anche legati provenienti dalle disposizioni testamentarie dei defunti mariti<sup>86</sup>.

<sup>84</sup> CH. KLAPISCH-ZUBER, *La «mère cruelle». Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles*, in "Annales ESC", 3, 1983, pp. 1097-1109.

<sup>85</sup> I. CHABOT, *Risorse e diritti patrimoniali*, cit.

<sup>86</sup> A. BELLAVITIS, *Identità, mariage, mobilità sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVI<sup>e</sup> siècle*, cit., pp. 209-217.